

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di A Z E G L I O

Via XX Settembre, 33 - 10010 AZEGLIO (Torino)

codice meccanografico: TOIC894006

casella di posta libera: icazeglio@libero.it

Tel. 0125.72125/687523 - Fax 0125.727752

Azeglio, 20/05/2015

Prot. n. 1603/C1

Circ.int.n.84

Ai Docenti di Scuola

Secondaria di 1° grado

LORO SEDI

OGGETTO: scrutini ed esami

Nell'imminenza della chiusura dell'anno scolastico, fornisco alcune precisazioni inerenti scrutini ed esami.

1. Validità dell'anno scolastico - Per procedere alla valutazione finale e di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno di tre quarti dell'orario annuale. Le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque che le suddette non pregiudichino a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
2. La valutazione periodica e finale viene effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Il giudizio di mancata promozione di uno studente alla classe successiva è espresso dal consiglio di classe sulla base di giudizi analitici in ciascuna materia formulati dai singoli insegnanti, dai quali emerge una globale valutazione sulle capacità scolastiche dell'alunno.

Il consiglio di classe non può basare il giudizio espresso in sede di scrutinio finale solo ed unicamente sulla semplice media aritmetica delle valutazioni conseguite dall'alunno durante l'anno nelle singole materie, ma deve analizzare e tener presente anche il giudizio complessivo sul rendimento scolastico dell'alunno nelle varie discipline, poiché il giudizio e la valutazione sulla preparazione dell'alunno deve riguardare il livello globale di maturazione e non può essere limitato semplicemente ad una rigorosa determinazione quantitativa. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione.

Esempio di frase da inserire sul retro del documento di valutazione:

"Il Consiglio di classe, nonostante il mancato pieno conseguimento degli obiettivi disciplinari nelle seguenti materie....., ha ritenuto comunque opportuno ammettere l'allievo/a alla classe....(seconda..terza).

Si sollecita pertanto un lavoro estivo di recupero".

Il documento di valutazione sarà soggetto a dematerializzare e verrà stampato solo per le famiglie non in possesso di strumentazione informatica.

3. I Docenti di sostegno partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli direttamente da essi seguiti. Infatti detti docenti sono a tutti gli effetti docenti della classe e non dell'alunno con sostegno. Qualora un alunno disabile sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
4. I docenti incaricati delle attività alternative alla religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti di classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

- 5 L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disposta nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina con l'attribuzione di un unico voto così come di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il voto di ammissione (giudizio di idoneità) è espresso dal consiglio di classe considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero semplicemente "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali (compresa la prova scritta nazionale) e il giudizio di idoneità. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

- 6 Prove scritte per alunni con disturbi specifici di apprendimento

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.

E' possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3".

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

- 7 Pubblicazione dei risultati.

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le scuole adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "ESITO NEGATIVO", senza alcuna indicazione di voto.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Apollonia Rosalba Pennisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c2,D.L.gs 39/93